



CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

MANUTENTIVO, DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE

ORDINANZA N°132 DEL 28/09/2016


OGGETTO: Ordinanza obblighi d'interventi definitivi di messa in sicurezza delle strutture murarie e dei ruderi su fabbricati ubicati lungo vico Carceri-Collegio.

IL SINDACO

Premesso:

- a) **che** in data 03/05/2007 il Funzionario pro tempore del settore ha stilato apposito verbale, a seguito di sopralluogo effettuato nei vicoli comunali, "Carceri – Collegio" del centro storico immediatamente sottostante all'ex carcere, con il quale ha constatato il grave stato di pericolo del fabbricato individuato catastalmente al foglio di mappa Amantea n° 6 p.lla 21;
- b) **che** con successiva Ordinanza Sindacale n° 36 del 04/05/2007 (ribadita con nuova e successiva n° 39 del 07/04/2015) si stabiliva l' immediata chiusura del percorso pedonale mediante l' apposizione di transenne e relativa segnaletica;
- c) **che** il fabbricato interessato, dagli atti catastali, risultava di proprietà degli eredi della famiglia Frangione individuati nelle persone di seguito riportate:
1. *Frangione Antonio, nato ad Amantea il 15.04.1955 ed ivi residente in via San Bernardino n. 1;*
 2. *Frangione Silvana nata ad Amantea il 04.11.1945 ed ivi residente in via Nazionale n. 36;*
 3. *Frangione Raffaele, nato ad Amantea il 23.05.1947 ed ivi residente in via Nazionale n. 40;*
 4. *Frangione Ernesto, nato ad Amantea il 08.11.1916 ed ivi residente in via Mazzini n. 47;*
 5. *Frangione Francesco, nato ad Amantea il 22.07.1949 ed ivi residente in via Genova n. 30;*
 6. *Frangione Giuseppina, nata a Simbario (VV) il 30.03.1941 e residente in Amantea(CS) alla via Strada Nova n°15;*
 7. *Frangione Anna nata ad Amantea(CS) il 23.10.1946 ed ivi residente alla via Bologna n°16;*
 8. *Frangione Franco nato ad Amantea(CS) il 22.07.1949 ed ivi residente alla via Genova n°30;*
 9. *Perciavalle Rosa (Ved. Frangione) nata ad Amantea (CS) il 27.03.1921 ed ivi residente in Corso Umberto I n°49;*
 10. *Morelli Vanda nata a Caracas (Venezuela) il 20.05.1958 e residente in Amantea (CS) alla via Monte Amiata n°16;*
 11. *Morelli Gaetano nato a Caracas(Venezuela) il 13.10.1961 e residente in Amantea (CS) alla via Monte Amiata n°16*
- d) **che** in data 11/07/2007 con Ordinanza n° 63 si obbligavano i suddetti coeredi di volere procedere, entro 60 giorni, alla ristrutturazione, demolizione e nelle more a tutte le misure tecniche atte a ridurre il pericolo;
- e) **che** con Ordinanza n° 28 del 23.03.2015, emessa quale provvedimento consequenziale al crollo di parte del fabbricato, si obbligavano gli eredi, individuati al punto c a volere procedere, entro 7 giorni, alla ristrutturazione o demolizione e nelle more a tutte le misure tecniche atte a ridurre il pericolo per la pubblica e privata incolumità;
1. **che** da successivi accertamenti è risultato che:
- o i coeredi di cui al punto c sopra richiamati hanno ceduto bonariamente i ruderi e il sito da essi occupato;
 - o che altri immobili di proprietà dei sig.:
- Aiello Ignazio: FG. 6 Amantea- part. 20;
 - Amato Vittorio: FG. 6 Amantea- part. 20
 - Guido Michele: FG. 6 Amantea- part. 20
 - Mazzotta (eredi) FG. 6 Amantea- part. 19,

presentano le stesse condizioni di precarietà e di pericolo per la pubblica incolumità, inibendo ormai da



tempo l'accesso a parte del quartiere Catocastro;

Costatato che quanto previsto per le proprietà dei coeredi di cui al punto c, si rende necessario anche per questi ulteriori immobili di procedere agli interventi analoghi di messa in sicurezza dei luoghi;

Accertato che:

- i fabbricati limitrofi all'area delle "ex carcere" sono a rischio di crollo, determinando pertanto il permanere di un grave stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- da ulteriori indagini è emerso che quota parte degli stessi (part. 20 e part.19) sono in testa a:
 - Aiello Ignazio: FG. 6 Amantea- part. 20;
 - Amato Vittorio: FG. 6 Amantea- part. 20
 - Guido Michele: FG. 6 Amantea- part. 20
 - Mazzotta (eredi) FG. 6 Amantea- part. 19,

Dato atto che tali fabbricati risultano danneggiati in modo considerevole, manifestando evidente situazione di precarietà determinando, pertanto, una grave situazione di pericolo per incolumità delle persone nonché la mancata fruizione di un'importante area urbana del centro storico cittadino;

Rilevato che lo stato di degrado oggi rilevabile su tali fabbricati è imputabile alla mancata esecuzione, negli anni, delle necessarie opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e consolidamento degli stessi fabbricati in muratura, le cui spese spettavano ai possessori degli immobili;

Accertata:

- a) la necessità di un intervento immediato e che l'urgenza di provvedere appare incompatibile con i tempi e le modalità previste dall'articolo 30 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 che prevede un articolato procedimento per la verifica, diffida ed esecuzione delle misure;
- b) la necessità di confermare la misura del divieto assoluto di transito al traffico pedonale nelle more dell'adozione delle misure provvisoriale;

Ritenuto:

- a) sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente;
- b) necessario per quanto sopra rappresentato provvedere agli interventi di messa in sicurezza del sito al fine di scongiurare pericoli all'incolumità pubblica e privata;
- c) che lavori a ruderi limitrofi sono già stati preventivati;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica ritenendo di non doversi provvedere alla comunicazione di Avvio Procedimento Amministrativo di cui all'art. 7 della L. 241/90;

Visto

- l'art. 117 del D.Lgs n. 112/98;
- l'art. 44 del regolamento Edilizio vigente che fa obbligo ai proprietari di provvedere alla pronta riparazione e/o demolizione delle parti pericolanti;
- l'art. 650 c.p. ,dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00";

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

- 1) nei confronti dei coeredi Sigg:
 - Aiello Ignazio: FG. 6 Amantea- part. 20;
 - Amato Vittorio: FG. 6 Amantea- part. 20



- Guido Michele: FG. 6 Amantea- part. 20
- Mazzotta (eredi) FG. 6 Amantea- part. 19;

di volere procedere alla messa in sicurezza del fabbricato, a propria cura e spese, con avvio immediato delle operazioni dalla data dell'avvenuta notifica del presente atto;

- 2) Le operazioni di messa in sicurezza dovranno consistere nella demolizione di tutte le parti pericolanti dell'immobile in particolare delle parti lesionate e pericolanti, al fine di scongiurare pericolo per la privata e pubblica incolumità nonché la chiusura dell'immobile al termine delle operazioni al fine di renderlo inaccessibile, il tutto nei modi e termini delle leggi vigenti in materia;
- 3) Di eseguire ad horas e di ultimare, nel termine di sette giorni dalla notifica della presente ordinanza, tutte le opere necessarie ed idonee ad eliminare lo stato di pericolo, facendo pervenire, nei dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine, al Settore Assetto del Territorio, certificato a firma di tecnico abilitato e documentazione probatoria di ditta autorizzata dai quali risulti che, a seguito delle opere di assicurazione effettuate, è stato eliminato concretamente lo stato di pericolo;
- 4) Di stabilire che il presente provvedimento produce i suoi effetti fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza che sarà attestato da tecnici abilitati.
- 5) nelle more dell'adozione dei provvedimenti definitivi, l'assoluto divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada adiacente all'immobile di cui in premessa e l'assoluto divieto di accesso all'area di sedime e all'area perimetrale, salvo l'accesso per l'effettuazione degli interventi sopra richiamati;
- 6) nell'eventualità di inottemperanza da parte dei proprietari o di loro totale o parziale irreperibilità i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, mediante affidamento degli interventi ad una ditta specializzata nel settore con addebito delle spese sostenute ai proprietari sopra elencati
- 7) nell'eventualità di cessione bonaria dei ruderi e del sito da essi occupato, così come avverrà per i ruderi dei coeredi individuati in premessa al punto c, l'Amministrazione Comunale si impegna a sostenere a proprie spese, mediante affidamento degli interventi ad una ditta specializzata nel settore, gli interventi dei ruderi caratterizzanti tali proprietari. In tal caso, gli stessi proprietari non potranno più avanzare pretese sui loro attuali possedimenti, perdendo di fatto sugli stessi qualsiasi diritto, anche quello afferente alla proprietà dell'area di sedime;

CONFERMA

nelle more dell'adozione dei provvedimenti provvisori e/o definitivi, l'assoluto divieto di transito pedonale e l'assoluto divieto di accesso all'area perimetrale dell'edificio, salvo l'accesso per l'effettuazione degli interventi necessari;

AVVERTE

- a) Che, ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modifiche, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. di Catanzaro entro il termine di gg. 60 decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. (centoventi) decorrenti dal medesimo termine.
- b) Che la mancata ottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art 650 del codice penale;

DEMANDA

- Al comando di Polizia Municipale la vigilanza in ordine all'esecuzione del provvedimento della



presente ordinanza e il relativo controllo.

- Al funzionario Responsabile del settore Protezione Civile per gli atti necessari alla predisposizione di un intervento comunale in caso di inottemperanza della ordinanza dei soggetti sopra richiamati con la quantificazione delle spese sostenute e/o da sostenere per i lavori e per i danni d'addebitare ai Sig. proprietari:
 - o Aiello Ignazio: FG. 6 Amantea- part. 20;
 - o Amato Vittorio: FG. 6 Amantea- part. 20
 - o Guido Michele nato ad Amantea il 09/08/1938 CF: GDU MHL 38M09 A253P;
 - o Guido Nicola nato ad Amantea il 21/12/1950 CF: GDU NCL 50T21 A253F;
 - o Mazzotta Gino n.a. Amantea ivi residente Via Trento N° 20 CF. MZZGNI62L27A253B;
 - o Mazzotta Francesca n.a. Amantea ivi residente Via A.Longo 48- CF. MZZFNC49R70A253O;
- Al funzionario del settore di protezione civile, in via d'urgenza a procedere all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e primo intervento riguardo le solo parti pericolanti in quanto costituiscono pericolo impellente per la pubblica e privata incolumità nelle more dei tempi tecnici necessari alle notifiche
- Al Sig. Prefetto in relazione al disposto dell'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. nr. 267/2000.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento agli interessati per il tramite del messo comunale e di seguito elencati:


- o Aiello Ignazio: FG. 6 Amantea part. 20;
- o Amato Vittorio: FG. 6 Amantea part. 20
- o Guido Michele nato ad Amantea il 09/08/1938 CF: **GDU MHL 38M09 A253P**;
- o Guido Nicola nato ad Amantea il 21/12/1950 CF: **GDU NCL 50T21 A253F**;
- o Mazzotta Gino n.a. Amantea ivi residente Via Trento N° 20 CF. MZZGNI62L27A253B;
- o Mazzotta Francesca n.a. Amantea ivi residente Via A. Longo 48- CF. MZZFNC49R70A253O;

Con la precisazione che in caso di irreperibilità degli stessi si procederà d'Ufficio in Via d'urgenza con intervento a carico del comune e successivo addebito a computo delle spese ai suddetti proprietari senza diritto di alcuna rivalsa da parte dei proprietari nei confronti del comune che, in ogni caso, prenderà possesso dell'area. La presente ordinanza sia trasmessa:

- o al Sig. Prefetto in relazione al disposto dell'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. nr. 267/2000;
- o al comando polizia Municipale;
- o al Funzionario Responsabile del settore Protezione Civile.

Il Funzionario Resp. Prot. Civile

Ing. ~~Domenico~~ Pileggi



Il Sindaco

Dott.ssa Monica Sabatino

